



**CONSORZIO PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEI PASSI CARRABILI**

Applicazione del d.lgs n.285 del 30 aprile 1992, nonché del d.lgs. n.507
del 15 novembre 1993 (e successive modifiche ed integrazioni)

Applicazione del D.lgs n. 285 del 30 Aprile 1992, nonché del D.lgs n. 507 del 15
Novembre 1993 (e successive modifiche ed integrazioni)

Approvato dal C.d.A. nella seduta del 13 Ottobre 2005

INDICE

Art. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Art. 3 – INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 4 – MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

Art. 5 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 – SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

Art. 7 – PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA

Art. 8 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

Art. 9 – RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

Art.10- RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE DEL PASSO CARRABILE

Art.11- LIMITI ALLE CONCESSIONI

Art.12 -CAUZIONE

Art.13 -SANZIONI

REGOLAMENTO

Art.1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1 – Il presente Regolamento disciplina la concessione Consortile di “passo carrabile” ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia tra cui il D.lgs 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e il D.Lgs 15/11/1993 n. 507 (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni;

2 – In particolare esso disciplina la “Concessione di Uso” dell’area pubblica di fronte al passo carrabile;

3 – Le opere connesse con l’apertura dell’accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dai Regolamenti Edilizi, Norme Tecniche di Attuazione dei P.R.G. e dalle vigenti normative in materia di urbanistica.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

1 – Ai fini del presente Regolamento, si intende per “passo carrabile” qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni in pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l’accesso dei veicoli ad un’area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie stradale sottratta all’uso pubblico;

ART. 3 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1 - la concessione Consortile di “passo carrabile” è subordinata alla presentazione di domanda (all. A), nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità:

a - la residenza o il domicilio;

b - il codice fiscale o partita I.V.A.;

c - ubicazione del passo carrabile;

d - la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;

alla domanda dovranno essere allegati:

1) planimetria catastale;

2) planimetria scala 1:200 del passo;

3) documentazione fotografica (n. 3 foto sx, fronte, dx);

4) visura catastale;

5) copia concessione edilizia.

Art.4 – INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

1 - La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall’art.120, comma 1, lettera “e”, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada;

2 - Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Consorzio e l'iscrizione "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto;

3 - Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale fornirà il segnale, o darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

Art. 5 – MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

1 - Ai sensi dell'art.45, comma 9, del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada.

Art. 6 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1 - Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, pari ad euro 8,50/mq oltre l'IVA.

2 - La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dalla moltiplicazione della larghezza del passo per la profondità di un metro lineare convenzionale;

Art. 7 – SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

1 - Ai sensi dell'art. 27, comma 3°, del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere una somma una-tantum relativa agli oneri sostenuti dal Consorzio per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda di concessione che in questo caso ammonta ad € 35,00 oltre l'IVA, per ogni passo carrabile a servizio dell'immobile;

2 - Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con deliberazione della Consiglio di Amministrazione, o confermate tacitamente in caso di mancato adeguamento;

Art. 8 – PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA

1 - Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'amministratore o dal capo condomino, se previsti, o da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari;

2 - In quest'ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabili.

Art. 9 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

1 - Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza, su apposito modello predisposto dal Consorzio (All. A), corredata dalla documentazione in esso prevista;

2 -Qualora per l'ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio da parte del Comune Competente l'interessato dovrà allegare alla domanda copia del medesimo;

3 – In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è ininfluenza ed il passo carrabile è rilevabile d'ufficio; in tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art.13 del presente Regolamento, successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso (a spese dell'utente se da lui abusivamente realizzato).

Art.10 – RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

1 - La concessione può essere rinunciata entro il 30 settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Consorzio con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia, e con l'eventuale progetto di ripristino della strada o del marciapiede consortile;

2 - Gli uffici Consortili devono: a) dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario; b) provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli Consortili.

Art.11 – RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE

1 – Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

Art.12 – LIMITI ALLE CONCESSIONI

1 – La concessione del passo carrabile può essere rilasciata con i limiti di cui al comma 9 dell'art.22 del vigente Codice di Disciplina Stradale ed inoltre con i limiti di cui agli artt.45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.

Art.13 – SANZIONI

1 – Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice di Disciplina Stradale e del relativo Regolamento di Attuazione riguardo i passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art.22, commi 11 e 12, del vigente Codice di Disciplina Stradale.